

Giornale di Sicilia 29 Agosto 2014

## **Voto di scambio coi boss: ristretto l'ambito.**

Per la prima volta viene applicata la nuova norma sul voto di scambio politico-mafioso, varata ad aprile e, dunque, ne viene fornita un'interpretazione dai giudici. Il processo è quello a carico di Antonello Antinoro, ex deputato dell'Udc, accusato di aver incontrato prima delle elezioni del 2008 esponenti di Cosa nostra per stringere un patto e comprare dei voti. La sentenza di condanna era stata annullata con rinvio, a giugno, dalla sesta sezione della Cassazione, che ha disposto un nuovo processo d'appello. Ieri sono state depositate le motivazioni di questa decisione. Intanto, potrà essere applicata in via retroattiva - come richiesto dagli avvocati della difesa, fra cui il presidente delle Camere penali, Valerio Spigarelli - la nuova formulazione del 416 ter, e poi bisognerà soprattutto verificare la sussistenza del «nuovo elemento costitutivo della fattispecie incriminatrice - scrivono i giudici - che rende, rispetto alla versione precedente, penalmente irrilevanti condotte pregresse consistenti in pattuizioni politico-mafiose che non abbiano espressamente contemplato concrete modalità mafiose di procacciamento dei voti». Per la Cassazione, bisogna dimostrare «la piena rappresentazione e volizione da parte dell'imputato di aver concluso uno scambio politico-elettorale implicante l'impiego da parte del sodalizio mafioso della sua forza di intimidazione e costrizione della volontà degli elettori».

Il professore di Diritto penale dell'Università di Palermo, Vincenzo Militello spiega: «La precedente formulazione della norma era molto sintetica, puniva semplicemente chi ottiene la promessa di voti in cambio di erogazione di denaro. Ora, invece, c'è una maggiore determinatezza e viene punito chi accetta la promessa di procurare voti mediante modalità mafiosa in cambio non solo di denaro, ma anche di altre utilità. In realtà - chiarisce - l'arricchimento normativo serve proprio a bilanciare l'ampliamento della portata della fattispecie alle altre utilità, che sono un ambito molto più vasto e labile rispetto al solo denaro». Ma la nuova interpretazione è più favorevole all'imputato? «Comporta delle maggiori difficoltà da un punto di vista probatorio - risponde Militello - proprio perché bisogna dimostrare la sussistenza dei metodi mafiosi. Ma è un punto che, a mio avviso, può essere superato se si prende in considerazione la caratura criminale del soggetto al quale il politico si rivolge: se si tratta di un boss di primo piano è difficile immaginare che l'imputato possa disconoscere che i metodi che utilizzerà saranno quelli basati sulla violenza e la capacità di pressione dell'organizzazione criminale».

Nelle motivazioni della sentenza viene sottolineato che il riferimento alle modalità mafiose «ha costituito oggetto di specifica ponderazione» da parte del Parlamento. La Cassazione cita un passaggio della relazione parlamentare nel quale si

sottolineava come «l'ulteriore diabolica necessità di provare l'utilizzo del metodo mafioso rischia di vanificare la portata applicativa della disposizione». Ma questo punto - rimarcano i giudici - non è stato più modificato, quindi «il mantenimento è stato ritenuto funzionale» a punire solo chi accetta «l'impegno del gruppo malavitoso ad attivarsi nei confronti del corpo elettorale con le modalità intimidatorie tipicamente connesse al suo modo di agire».

**Sandra Figliuolo**

***EMEROTECA ASSOCIAZIONE MESSINESE ANTIUSURA ONLUS***